DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2129

Organizzazione dei Corsi di formazione per i gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro e per tutto il personale ivi operante - L.R. 21/2019, art. 1 co.1 lett f)

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dalla Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria, confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

# VISTI:

- Gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- La Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- L'art. 18 del Digs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto" Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA" Approvazione Atto di Alta Organizzazione.";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 875 del 15/05/2019, di conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti
- La L.R. 43/2013 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1130 del 27/06/2019 di autorizzazione al comando della Dott.ssa Elena Memeo Dirigente Amministrativo ASLBA presso la Regione Puglia –Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- La Determina n. 193 del 01/08/2019 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
- La L.R. 52/2018 "Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP).";
- La L.R. 21/2019 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)).";

### **CONSIDERATO CHE:**

La L.R. 21/2019, all'art. 1 co.1 lett f) sostituisce il comma 5 dell'art.7 della L.R. 43/2013 con il seguente: "5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente diposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull'attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative."

Nel testo previgente alla riforma del 2019 la predisposizione dei suddetti corsi di formazione era attribuita ai Comuni che vi provvedevano in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale ed era, altresì, previsto che tali corsi vertessero sui rischi del gioco d'azzardo patologico e sulla rete del sostegno.

#### **RITENUTO CHE**

A seguito della modifica normativa i contenuti dei corsi devono riguardare la normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria, la regolamentazione locale, il riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, la prevenzione e riduzione di questo rischio e sull'attivazione della rete di sostegno.

Solo alcuni dei precitati argomenti, pertanto, afferiscano alle competenze della AA.SS.LL..

Appare, altresì, opportuno salvaguardare la pregressa esperienza di Comuni nella predisposizione dei corsi in parola rimettendo alle Aziende Sanitarie Locali esclusivamente la valutazione circa l'adeguatezza dei contenuti didattici afferenti gli aspetti sanitari.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di organizzare i suddetti corsi di formazione nel modo seguente:

- I Comuni, con cadenza almeno semestrale, predispongono ed autorizzano i suddetti corsi di formazione in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale.
- I predetti Enti Locali comunicano alle AA.SS.LL. di appartenenza su base provinciale, i contenuti dei corsi al fine di acquisirne il preventivo parere obbligatorio vincolante concernente l'adeguatezza degli aspetti sanitari.
- In caso di parere negativo le AA.SS.LL. indicano agli Enti Locali le integrazioni e/o modifiche da apportare ai programmi in riferimento agli aspetti sanitari.
- In fase di prima applicazione ed in considerazione del tempo occorrente per l'organizzazione dei suddetti corso entro l'anno 2019, la durata minima dei corsi deve essere di almeno dodici ore per i gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro e per tutto il personale ivi operante.
- Il costo di partecipazione ai predetti corsi è posto totalmente a carico dei soggetti gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro.

## **COPERTURA FINANZIARIA**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97 art.4, lett. k.

# **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dal Dirigente del Servizio

Strategia e Governo dell'assistenza alle Persone in Condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;

- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente riportato;
- 2. di organizzare i suddetti corsi di formazione nel modo seguente:
  - I Comuni, con cadenza almeno semestrale, predispongono ed autorizzano i suddetti corsi di formazione in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale.
  - I predetti Enti Locali comunicano alle AA.SS.LL. di appartenenza su base provinciale, i contenuti dei corsi al fine di acquisirne il preventivo parere obbligatorio vincolante concernente l'adeguatezza degli aspetti sanitari.
  - In caso di parere negativo le AA.SS.LL. indicano agli Enti Locali le integrazioni e/o modifiche da apportare ai programmi in riferimento agli aspetti sanitari.
  - In fase di prima applicazione ed in considerazione del tempo occorrente per l'organizzazione dei suddetti corso entro l'anno 2019, la durata minima dei corsi deve essere di almeno dodici ore per i gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro e per tutto il personale ivi operante.
  - Il costo di partecipazione ai predetti corsi è posto totalmente a carico dei soggetti gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro.
- 3. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità Assistenza Sociosanitaria;
- 4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA SILVIA PIEMONTE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA MICHELE EMILIANO